
PROGETTO DI LEGGE “LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE”

Aggiornamento al 7 maggio 2025



ATTUALE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Dalle novità normative statali sulla disciplina delle fonti rinnovabili alla necessità di un intervento legislativo regionale

Sul piano sostanziale:

➤ **d.lgs. n. 199/2021:**

l'art. 20, comma 1, dispone che con uno o più decreti ministeriali sono stabiliti principi e criteri cui dovranno conformarsi le regioni nella predisposizione di una legge sull'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti FER
→ anche allo scopo di assegnare un obiettivo regionale di potenza da FER da realizzare entro il 2030 (c.d. *burden sharing*).

l'art. 20, comma 8, individua alcune aree da considerare idonee per l'installazione di impianti FER nelle more della conclusione dell'*iter* legislativo regionale.

➤ **decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 giugno 2024:**

- individua la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 → **80 GW di potenza aggiuntiva da FER**

obiettivo di potenza aggiuntiva per la Regione Emilia-Romagna: 6.300 MW

- stabilisce principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee di impianti FER funzionali al raggiungimento dell'obiettivo nazionale.

Dalle novità normative statali sulla disciplina delle fonti rinnovabili alla necessità di un intervento legislativo regionale

In conformità a quanto previsto all'art. 20, comma 4, d.lgs. n. 199/2021, le regioni avrebbero dovuto approvare la legge sull'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti FER entro il 31 dicembre 2024, ma, in attesa della definizione del contenzioso instaurato dinanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma, il MASE ha comunicato formalmente alle regioni che non interverrà in via sostitutiva in caso di mancato rispetto di tale data.

➤ **d.l. n. 63/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2024:**

ha introdotto il comma 1-bis all'art. 20, d.lgs. n. 199/2021, ai sensi del quale l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è possibile esclusivamente nelle aree agricole ivi previste.

Sul piano procedurale:

➤ **d.lgs. n. 190/2024:**

- ha riordinato i regimi amministrativi degli impianti FER, disciplinando l'Attività libera, la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e l'Autorizzazione Unica (AU);
- ha regolato la gestione e la dismissione degli impianti FER;
- ha previsto sanzioni in caso di realizzazione abusiva degli impianti FER.



Secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 190/2024, le regioni sono tenute ad adeguarsi ai principi contenuti nel decreto stesso entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore (30 giugno 2025).



Si rende, quindi, necessario un intervento legislativo regionale sul piano sostanziale, avente ad oggetto la localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale.

STRUTTURA DEL PROGETTO DI LEGGE

Struttura del progetto di legge

Il progetto di legge sulla localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale sviluppa e innova l'attuale quadro normativo di riferimento in materia di fonti rinnovabili, che si fonda, a livello regionale, sulle Delibere dell'Assemblea legislativa nn. 28/2010, 51/2011 e 125/2023 e, a livello statale, sul citato d.lgs. n. 199/2021.

In particolare, il progetto di legge:

distingue tra

- **Aree idonee**
- **Aree non idonee**
- **Aree ordinarie**

rafforza la necessità di bilanciare l'esigenza di un ampio sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio

minimizza gli effetti negativi degli impatti sull'ambiente, sul paesaggio, sui beni culturali e sull'agricoltura

salvaguarda le previsioni della pianificazione urbanistica, relative a interventi di interesse generale e al riuso e rigenerazione del territorio urbanizzato.

Struttura del progetto di legge

Nel dettaglio, nelle

AREE IDONEE, che coincidono in massima parte con le cc.dd. aree *Brownfield*, è consentita la realizzazione di tutte le tipologie di impianti FER, con alcune cautele e limiti.

Sono considerate aree idonee:

- a) le superfici degli edifici;
- b) i parcheggi pubblici e privati;
- c) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte;
- d) le aree dei siti oggetto di bonifica;
- e) le cave dismesse;
- f) le miniere cessate;
- g) le discariche e le fasce perimetrali che distino non più di 500 metri dalle aree di pertinenza delle discariche;
- h) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali
- i) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;
- l) le aree di pertinenza di porti e interporti;
- m) le aree del territorio urbanizzato classificate come ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate nonché i poli funzionali aventi destinazioni produttive;
- n) le aree agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- o) le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal confine delle aree di pertinenza degli impianti industriali e degli stabilimenti, per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra per l'autoproduzione delle imprese insediate nelle aree adiacenti o per l'autoconsumo diffuso a favore delle imprese insediate nel territorio regionale (art. 10, comma 3); per i medesimi soggetti, in ATI con una o più imprese agricole, è altresì possibile la realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (art. 11, comma 3).



In queste superfici e aree è ammessa la realizzazione di tutte le tipologie di impianti FER, salvo casi specifici, oltre all'applicazione del regime semplificato e accelerato ex art. 22, d.lgs. n. 199/2021, nel rispetto delle seguenti specificazioni:



è fatto salvo l'eventuale giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla legge (es., VIA negativa);



è esclusa l'installazione degli impianti qualora nelle medesime aree sia stata pianificata la realizzazione di interventi di recupero paesaggistico o ambientale, lavori di sistemazione idraulico ovvero opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, che risultino incompatibili con l'installazione degli impianti, oppure qualora il PUG comunale preveda interventi di riuso e di rigenerazione del territorio urbanizzato ai sensi della L.R. n. 24 del 2017;



in caso di non sottoposizione alle valutazioni ambientali di cui al titolo III, della parte II, del d.lgs. n. 152/2006 e alla L.R. n. 4/2018, rimane comunque ferma la necessità di accertare gli eventuali effetti negativi dei progetti sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, sulla base di quanto rappresentato in sede di istruttoria dalle amministrazioni comunali o dai soggetti competenti in base alle tematiche tutelate; ove si accertino tali impatti, l'amministrazione procedente subordina l'installazione dell'impianto alla contemporanea realizzazione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.

Struttura del progetto di legge

Nel dettaglio, nelle

AREE NON IDONEE, è esclusa la realizzazione di ogni tipologia di impianto (salvo specifiche deroghe espressamente previste, riferite innanzitutto alle opere di connessione), in quanto aree di eccellenza, specificamente individuate dalla legge, dai piani di tutela o dagli atti di apposizione dei vincoli in campo paesaggistico, ambientale e culturale.

Sono considerate aree non idonee:

a) le seguenti zone di particolare tutela paesaggistica:

1. le zone di tutela naturalistica (articolo 25 PTPR);
2. il sistema forestale e boschivo tutelato dalla pianificazione paesaggistica (articolo 10 del PTPR) e le superfici interessate da bosco ex art. 3, comma 3, d.lgs. n. 34/2018 e L.R. n. 30/1981, fatto salvo quanto previsto per gli impianti di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali, se realizzate a servizio di attività ivi insediate in regime di autoproduzione e attività libera (art. 14, comma 6);
3. la zona di tutela della costa e dell'arenile (articolo 15 del PTPR);
4. le fasce di tutela fluviale di cui all'articolo 17 del PTPR, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 per gli impianti idroelettrici e l'ammissibilità degli impianti fotovoltaici nelle discariche e nelle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (SII) collocate nei medesimi ambiti, nonché nelle cave dismesse e nelle aree produttive nei limiti stabiliti dal progetto di legge;
5. gli invasi e gli alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 18 del PTPR), fatto salvo quanto previsto per gli impianti flottanti e per quelli idroelettrici (agli artt. 12 e 15);
6. i crinali (articolo 20, commi 1, lettera a, del PTPR);
7. i calanchi (articolo 20, comma 3 del PTPR);
8. i complessi archeologici e le aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (articolo 21, comma 2, lettere a. e b.1., del PTPR);
9. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (articolo 136 d.lgs. n. 42/2004) e le fasce di 500 metri dagli immobili e dalle aree di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 136 collocati nel territorio rurale;

Struttura del progetto di legge

- b)** i beni culturali immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 42/2004, le fasce perimetrali che distino non più di 500 metri dai beni culturali collocati nel territorio rurale, nonché le eventuali aree di vincolo indiretto di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 42/2004;
- c)** le zone A, B e C e le aree contigue dei Parchi;
- d)** le aree incluse nelle Riserve Naturali;
- e)** le aree boscate, comprese le aree assimilabili a bosco, così come definite dall'art. 4, d.lgs. n. 34/2018, incluse nella Rete Natura 2000;
- f)** le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere, come individuate con la DGR n. 1227/2024;
- g)** le aree incluse nella Rete Natura 2000 in cui sono presenti habitat di interesse comunitario;
- h)** le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- i)** le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
- l)** le aree ad altezza superiore ai 1200 metri, fatto salvo quanto previsto per gli impianti eolici a servizio di attività ivi insediate in regime di autoconsumo (art. 13, comma 2, lett. c), e per gli impianti di produzione di biogas, biometano e da combustione diretta da biomasse vegetali (art. 14, comma 4, lett. a);
- m)** le aree di cava recuperate con destinazione finale ambientale che (i) sono collocate all'interno del territorio urbanizzato, (ii) presentano i requisiti di bosco o (iii) hanno finalità di rinaturalizzazione e di recupero degli habitat originariamente presenti o specifiche finalità turistico ricreative;
- n)** le frane attive come individuate dalle cartografie dei piani vigenti o adottati o censite e cartografate a seguito di fenomeni calamitosi;
- o)** gli ambiti nei quali la pianificazione di bacino prevede la realizzazione di interventi o opere strutturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico;
- p)** gli ambiti individuati dalla pianificazione territoriale o urbanistica, vigente o adottata, quali ambiti destinati ad assicurare la fattibilità delle opere pubbliche o di interesse pubblico e le aree sulle quali è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio.

Struttura del progetto di legge

Nel dettaglio, nelle

AREE ORDINARIE, è consentita la realizzazione degli impianti FER, con limiti e condizioni per ciascuna tipologia di impianto.

Per superare ogni possibile incertezza interpretativa ed evitare che tutte le aree diverse da quelle idonee e non idonee siano considerate tali, il progetto di legge individua puntualmente tali aree e stabilisce le condizioni e i requisiti che devono essere rispettati nell'installazione di ciascuna tipologia di impianto FER.

→ per tali aree, nei casi di progetti non sottoposti a valutazione ambientale ai sensi della legislazione vigente, si dovrà tener conto dell'esigenza di tutelare il paesaggio, il patrimonio culturale, il settore agricolo, con particolare riferimento alle coltivazioni di pregio e alle tradizioni agroalimentari locali da valorizzare, nonché di assicurare il razionale assetto del territorio e la realizzazione di opere o interventi pubblici o di interesse pubblico

→ l'amministrazione precedente esprime, con motivazione puntuale e circostanziata, un giudizio di incompatibilità dell'impianto, ove lo stesso comporti effetti negativi significativi sul paesaggio, sul patrimonio culturale o sul settore agricolo, ovvero risulti impeditivo della realizzazione di previsioni pianificatorie di interesse generale secondo la normativa vigente.

PRINCIPI GENERALI SULLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FER

Principi generali in merito alla localizzazione degli impianti FER

Pur promuovendo la più ampia diffusione degli impianti FER, il progetto di legge afferma alcuni principi fondamentali:

Gli impianti devono essere realizzati prioritariamente in **aree già urbanizzate** e sui **manufatti esistenti o da realizzare**



assegnando **priorità all'utilizzo delle superfici di strutture edificate**, quali **capannoni industriali e parcheggi**



in caso di **interventi di nuova costruzione e di quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione importante** si prevede l'**obbligo della realizzazione degli impianti FER sulle superfici degli edifici e sui parcheggi.**

Si recepisce il **divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra** nelle aree agricole stabilito dall'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021

La Giunta assume l'impegno a stabilire **criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano la realizzazione di impianti FER in tutti i bandi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari** a favore di persone ed enti pubblici e privati, ammettendo a finanziamento anche la realizzazione di interventi edilizi.

Principi generali in merito alla localizzazione degli impianti FER

Pur promuovendo la più ampia diffusione degli impianti FER, il progetto di legge afferma alcuni principi fondamentali:

Si sottolinea l'**obbligo generalizzato del ripristino dello stato dei luoghi** a seguito della dismissione degli impianti e la necessità di fornire **adeguate garanzie fideiussorie** che assicurino l'adempimento di tale obbligo per gli impianti collocati su suolo agricolo.

Si prevedono **misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale**

Si prevede il **monitoraggio degli impianti FER**, per la verifica del raggiungimento del *burden sharing*, ma anche dell'occupazione della Superficie agricola Utilizzata (SAU)



e si prevede la costituzione della "**Anagrafe regionale degli impianti alimentati a fonti rinnovabili**" presso la struttura regionale competente in materia di energia.

Si regola l'**effetto cumulo**, disponendo che nel valutare ogni nuovo impianto si devono considerare gli eventuali altri impianti già presenti in aree adiacenti, sia per l'individuazione del regime amministrativo da seguire, sia per la valutazione degli effetti.

Si stabilisce che i Comuni debbano rappresentare nella **Tavola dei Vincoli** di cui all'art. 37, L.R. n. 24/2017, gli ambiti del territorio comunale che presentano i caratteri delle aree idonee, non idonee e ordinarie.

DISCIPLINA DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI FER

IMPIANTI FOTOVOLTAICI



IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA: principali novità

Nelle **aree agricole idonee che distano non più di 500 metri dal confine delle aree di pertinenza degli impianti industriali e degli stabilimenti**, è possibile installare **impianti fotovoltaici a terra per l'autoproduzione delle imprese insediate** nelle aree adiacenti o di quelle insediate nel medesimo ambito specializzato per attività produttiva ovvero, in regime di **"autoconsumo diffuso"**, a favore di imprese insediate nel territorio regionale.

Si riprende la disciplina contenuta nella DAL n. 125/2023, in merito all'**installazione di tali impianti nelle aree di pertinenza degli impianti produttivi artigianali e commerciali**, nonché le cautele da osservare in caso di **superfici interessate da colture certificate**.

Si introduce il **limite massimo del 2% della SAU comunale per l'occupazione di impianti fotovoltaici a terra, al netto degli impianti a terra realizzati dalle imprese e stabilimenti insediati** (fermo restando il limite complessivo **dell'1% della SAU su scala regionale**). Con apposita delibera i Comuni possono derogare in aumento il limite del 2% della SAU comunale.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI AGRIVOLTAICI AVANZATI: principali novità

Gli impianti agrivoltaici avanzati possono essere localizzati sino al 100%, oltre che nelle aree idonee, anche nelle:

- aree agricole **per CER e interventi PNRR**;
- aree interne degli **impianti industriali e artigianali, degli insediamenti commerciali e degli stabilimenti dismessi da almeno 3 anni, previa desigillazione** dell'intero insediamento;
- aree agricole a meno di **500m da impianti industriali e stabilimenti in regime di autoproduzione e autoconsumo diffuso**.

Nelle restanti aree agricole, l'installazione di un impianto agrivoltaico avanzato è possibile sino al 10% delle aree in disponibilità; **gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti**, in possesso di tale qualifica da almeno **5 anni**, possono installare un **impianto agrivoltaico avanzato nel 100% delle aree agricole di cui abbiano la titolarità**.

Il rapporto tra la superficie territoriale interessata dal sistema agrivoltaico e la superficie dei pannelli nella massima estensione (c.d. **LAOR**) può raggiungere il **30%**.

Si deve assicurare un **mantenimento della produttività agricola che non sia inferiore al 90%** del valore medio della resa calcolato per la medesima zona e per le medesime colture.

Si richiede la presentazione di una **relazione agronomica, asseverata da un tecnico abilitato**, che definisca il piano colturale previsionale che si intende adottare per un periodo pari alla durata di vita dell'impianto o almeno ai primi 20 anni di esercizio dello stesso.

Si introduce un **sistema di monitoraggio triennale** che si basa su:

- presentazione di una **relazione agronomica di monitoraggio a firma di un tecnico abilitato**;
- **controllo a campione** delle relazioni presentate;
- in caso di **calo della produttività superiore al 10% rispetto alla produttività media**, calcolata su **base triennale** per ciascuna delle colture presenti, avvio di un **procedimento di controllo** con possibilità di sopralluogo e richiesta di una relazione tecnica agronomica integrativa;
- il mancato rientro nei parametri richiesti nei tre anni successivi è causa di **decadenza del titolo abilitativo** e comporta **l'obbligo della rimozione dell'impianto**, anche in via forzata con **l'escussione delle garanzie fideiussorie fornite**.

IMPIANTI EOLICI



IMPIANTI EOLICI: principali novità

oltre che nelle aree idonee, possono essere installati nelle aree agricole nelle quali sia garantita una **producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti**, cioè nelle aree in cui sia assicurato un sufficiente grado di efficienza dell'impianto.

Si individuano ulteriori aree in cui non è possibile installare impianti eolici:

- i crinali non individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a) del PTPR;
- i dossi di pianura (art. 20, comma 2, del PTPR);
- una fascia di 7 chilometri dal perimetro delle aree non idonee assoggettate dall'ordinamento a tutela per il loro valore paesaggistico, ambientale e culturale;
- nelle aree ricadenti all'interno della rete Natura 2000 (fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento del numero degli aerogeneratori e dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché l'istallazione di impianti eolici per autoconsumo con potenza complessiva non superiore a 20 kW per richiedente).

Si richiede che gli impianti osservino la **classificazione acustica del territorio**, nonché le aree silenziose in aperta campagna di cui alla direttiva 2002/49/CE, come recepita dal decreto direttoriale del MASE n. 16/2002.

IMPIANTI A BIOGAS, DI PRODUZIONE DI BIOMETANO E A BIOMASSE

IMPIANTI A BIOGAS, DI PRODUZIONE DI BIOMETANO E A BIOMASSE: principali novità

Gli impianti a biogas, di produzione di biometano e a biomasse, ad esclusione degli impianti realizzati in regime di autoproduzione, devono essere collocati in **un sito raggiungibile dal sistema della viabilità primaria e senza attraversamento di zone urbane residenziali, borghi e altri raggruppamenti di edifici residenziali in zona agricola.**

- Possono essere **installati dalle imprese agricole, in forma singola o associata, all'interno o in adiacenza ai centri aziendali**, evitando la realizzazione di insediamenti isolati nel territorio agricolo e utilizzando almeno il 50% dei materiali prodotti nell'azienda, secondo quanto attestato dal Programma di riconversione o Ammodernamento Aziendale (PRA).
- Se non sono realizzati da un'impresa agricola, devono essere **collocati negli ambiti specializzati per attività produttive, o in un'area ecologicamente attrezzata o in poli funzionali con destinazione produttiva o in aree extraurbane adiacenti ai medesimi insediamenti.**

per tutti tali impianti si applica il regime accelerato e agevolato ex art. 22, d.lgs. n. 199/2021.

Sono stabilite **limitazioni** per la collocazione di impianti a biogas e di produzione di biometano nelle **aree di coltivazione dei prati stabili**, fermo restando che gli stessi **non devono essere collocati a meno di 500 m. da ambiti urbani residenziali e dai centri abitati in zona agricola**. Questa **soglia è elevata a 1 km in presenza di recettori sensibili**, quali scuole, strutture sanitarie e socio assistenziali ecc.

Gli impianti devono essere realizzati con le migliori tecniche disponibili **nel rispetto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali e in conformità a quanto previsto dal Piano di qualità dell'aria.**

IMPIANTI IDROELETTRICI



IMPIANTI IDROELETTRICI : principali novità

Per questi impianti si riproduce la disciplina già prevista dalla DAL n. 51/2011, richiamando anche l'osservanza della disciplina in materia di concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico.

IMPIANTI DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO ED ELETTROLIZZATORI



IMPIANTI DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO ED ELETTROLIZZATORI: novità

Si dispone che gli impianti di accumulo elettrochimico e gli elettrolizzatori, nonché gli impianti con tecnologie ad essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti FER, sono soggetti alla disciplina stabilita per gli impianti fotovoltaici a terra.

IMPIANTI GEOTERMICI



IMPIANTI GEOTERMICI: novità:

Si dispone che tali impianti, compresi quelli domestici, possono essere installati, oltre che nelle aree idonee per la localizzazione degli impianti FER, anche nelle restanti aree in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Disposizioni finali e transitorie



Il testo legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT;



l'entrata in vigore comporta l'abrogazione delle delibere assembleari (nn. 28/2010, 51/2011 e 125/2023); rimangono invece in vigore, per le parti che non contrastino con le nuove previsioni, i provvedimenti attuativi emanati dalla Giunta, in attuazione delle medesime deliberazioni, in quanto i loro contenuti di natura tecnica continuano ad essere validi;



le DAL previgenti continuano a trovare applicazione per i procedimenti in corso e, cioè, per i procedimenti nell'ambito dei quali, alla data di entrata in vigore della legge, sarà stata completata la verifica di completezza della documentazione presentata, fatta salva la possibilità per il richiedente di optare per l'applicazione della nuova disciplina;

Grazie per l'attenzione

